

Aggiornamento al 10.02.2017

FAQ

1. D: L'art.5 – **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**, comma 7 del bando prevede che tutti i soggetti che aderiscono a poli o reti costituiscano e aggiornino il proprio fascicolo aziendale di cui al Regolamento per l'anagrafe delle aziende agricole. Questo requisito vale anche per i soggetti non agricoli (es. società private di consulenza, Università, imprese non agricole)? Se sì, quali sono le procedure da seguire?

R. Sì. Ci si può rivolgere ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che provvede all'apertura del fascicolo.

2. D: All'art.12 – **Costi non ammissibili** vengono indicati come costi non ammissibili quelli relativi all'acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete o del polo. Come avviene dunque il riconoscimento delle spese per la consulenza svolta dagli organismi di consulenza o ricerca, che devono obbligatoriamente far parte di un polo (art. 5, comma 4)?

R. Agli organismi di ricerca e consulenza facenti parte del polo possono essere riconosciute le spese sostenute (tra quelle ammissibili), tra cui anche quelle di personale, qualora vi siano dipendenti impegnati sulle attività progettuali. Solo se l'organismo di ricerca o consulenza non fa parte del polo, la prestazione può essere fatturata ad un soggetto componente l'aggregazione, meglio se al capofila.

3. D: In riferimento a quanto previsto all'art.5 – **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**, comma 2, lettera d), ossia alla partecipazione di "organismi di consulenza (pubblici o privati) o soggetti del settore della ricerca (università, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati)" al polo o rete di imprese beneficiario, si chiede conferma che per questa tipologia di soggetti NON si applica quanto previsto al comma 5, lettera c), ossia obbligo di "sede legale o unità operativa nel territorio regionale".

R. Sì, per gli organismi di ricerca e di consulenza non è obbligatorio avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale.

4. D: **Beneficiari e requisiti di ammissibilità.** All'interno del polo o rete di imprese beneficiario, è permessa la partecipazione di un'ulteriore rete di impresa con forme che non prevedono soggettività giuridica (Rete Contratto) o, in alternativa, i soggetti costituendo la Rete Contratto devono partecipare al polo o rete di imprese beneficiario singolarmente?

R: Il bando non prevede specificamente le reti d'impresе tra i soggetti potenzialmente aderenti alle reti o ai poli che sviluppano un progetto di innovazione, a meno che questi non svolgano direttamente attività d'impresa (in questo caso potrebbero essere ricondotti alla fattispecie "altre imprese") e siano in possesso di tutti i requisiti previsti. Inoltre, questa soluzione non pare particolarmente vantaggiosa ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi poiché verrebbe in ogni caso considerata come un singolo soggetto, sempre che rispetti i sopracitati requisiti. Ciò premesso, la possibilità di partecipazione di una rete contratto ad una nuova rete o polo non sembrerebbe auspicabile.

5. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità.** Nel caso di un costituendo Polo, si deve necessariamente inglobare un organismo di consulenza o un soggetto del settore della ricerca. Quali sono i soggetti accreditati alla consulenza nella nostra regione (elenco di riferimento) ed inoltre quali centri e istituti di ricerca pubblici e privati hanno titolo per entrare nel Polo?

R: Il bando non prevede soggetti "accreditati" alla consulenza, ma semplicemente di organismi di consulenza e di soggetti del settore della ricerca. Questo significa che qualunque soggetto operante nei settori della ricerca o consulenza, ovvero che svolga tale attività per statuto, può partecipare all'aggregazione. A differenza di altre misure del PSR non è necessaria l'iscrizione alle liste nazionali o regionali, ma è necessario che le attività svolte da tali soggetti abbiano attinenza con quelle che si prevede di attuare attraverso il progetto.

Il singolo consulente, in quanto non propriamente definibile come "organismo", non risulta ammissibile quale componente dell'aggregazione (su questo punto si rimanda anche alla risposta al punto 7).

6. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**, comma 12. Considerato che, nel caso di aggregazione costituita con soggettività giuridica, il capofila corrisponde al rappresentante legale della stessa e che comunque tale figura sarà necessariamente individuata dall'assemblea dei consorziati dopo la presentazione della domanda di sostegno, si chiede:

- a) serve comunque individuare un'azienda capofila?
- b) il responsabile dell'azienda sarà l'interlocutore unico nei confronti dell'Autorità di gestione del PSR fino alla costituzione del consorzio?
- c) con quale atto avverrà il passaggio di responsabilità fra capofila iniziale e presidente neoeletto del consorzio?

R: 1. Per la presentazione della domanda di sostegno è necessario individuare un'azienda capofila.
2. Esatto, il responsabile dell'azienda capofila sarà l'interlocutore unico fino alla costituzione.
3. L'atto costitutivo del nuovo soggetto (polo) dovrà essere trasmesso, come previsto dall'art. 20, al Servizio competitività sistema agro alimentare, il quale provvederà ad attivare le procedure formali per il cambio del beneficiario.

7. D: Quesito relativo all'art.11 – **Costi ammissibili**, comma 2 lettere b) e c). Come ci si comporta nel caso in cui un consulente potenziale sia anche un possibile consorziato del polo?

- a) è meglio che resti all'esterno del consorzio se deve offrire consulenza?
- b) entra comunque nel consorzio e viene incaricato (come personale interno) con una prestazione lavorativa a tempo determinato?

R: Nel bando sono contemplate diverse opzioni per gli organismi di consulenza:

- Se l'organismo di consulenza fa parte del polo saranno ammissibili le spese previste all'art. 11, quali il proprio personale interno, quelle relative per riunioni e incontri, ecc. Tale

organismo non potrà in alcun caso emettere fatture per prestazioni effettuate nei confronti del polo o dei soggetti a questo appartenenti (art. 12, comma 1, lettera n).

- Nel caso in cui il polo stesso volesse assumere del personale preposto a svolgere attività analoghe a quelle della consulenza, i costi sarebbero ammissibili come sopra specificato.
- La terza possibilità è quella per cui l'organismo di consulenza mantiene un ruolo "esterno" rispetto al polo, non rientrando dunque nell'aggregazione. L'organismo potrà fornire, previa individuazione in base alle regole previste dall'art. 13, un servizio di consulenza esterna che il polo potrà, attraverso la presentazione di fatture o documentazione equipollente, rendicontare a valere sul bando.

8. D: Lo schema di **accordo di cooperazione** previsto all'art. 5 comma 9 del bando è obbligatorio? Deve seguire precisamente i contenuti previsti nel modello pubblicato sul sito web regionale?

R: L'accordo di cooperazione può essere "assorbito" dall'atto costitutivo o dal contratto o dallo statuto dell'aggregazione. La condizione è che questi atti prevedano obbligatoriamente le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 dello schema di accordo, nonché articoli a questi collegati, quale l'art. 14.

I contenuti possono essere liberamente adattati alle singole esigenze, a patto che siano previsti gli elementi di cui sopra: ruolo e compiti del capofila e dei partner e regole in caso di sanzioni e riduzioni.

Un modello di accordo è disponibile sul sito della Regione FVG, nella sezione dedicata ai bandi PSR al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/0066B-.html

9. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**. Una rete nella quale partecipano oltre ad imprese agricole (sia in forma individuale che singola) anche una società a responsabilità limitata commerciale nonché un'associazione, può partecipare al bando, ferma restando la realizzazione di un progetto innovativo?

R: I soggetti che possono aderire alle reti sono quelli previsti dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché disciplinati dall'art. 5 comma 2 del bando e comprendono, tra l'altro, anche "altre imprese", quindi non ci si limita alle sole imprese agricole.

Un'associazione potrà partecipare alla rete soltanto qualora rientri in una delle tre tipologie di soggetti previste dalle lettere a), b) e c) dello stesso comma. Le imprese, in ogni caso, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, con particolare riguardo all'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA.

10. D: Quesito relativo ai **criteri di selezione**. Nell'allegato E - Criteri di Selezione si fa riferimento alla "numerosità della tipologia di soggetti"; per "tipologia" si deve intendere soggetti giuridici con caratteristiche "istituzionali" diverse? (ad es. Azienda Agricola, Società di Consulenza, Università, Consorzio di Tutela, Associazione di Categoria, Vivaio ...) oppure "tipologia" dei servizi prestati? (ad es. esperto in comunicazione, esperto in marketing / commercializzazione, esperto in valutazione ambientale ecc.)

R: La "tipologia dei soggetti" va ricondotta alle cinque categorie previste nell'apposito menu a tendina della sezione 2 – Partenariato, Quadro generale del partenariato – colonna Tipologia di soggetto, dell'Allegato B – Progetto di innovazione (e cioè: Impresa agricola o forestale in forma singola, associata o cooperativa, Consorzio o società consortile, Altre imprese, Organismo di consulenza, Soggetto del settore della ricerca).

11. D: Quesito relativo alla **compilazione dell'allegato B** – Progetto di innovazione e ai criteri di selezione. Nell'Allegato B, punto "QUADRO GENERALE DEL PARTENARIATO" nello specificare il "segmento della filiera", è possibile selezionare anche più in un segmento relativo allo stesso soggetto dal menu a tendina? Ad es.: nel caso di azienda agricola XY che si occupa dei seguenti segmenti:

produzione primaria, lavorazione, trasformazione e confezionamento, come è possibile indicare una "selezione multipla"? Nell'attribuzione del punteggio, come viene calcolata?

R: È possibile selezionare più di un segmento della filiera per lo stesso soggetto soltanto se per tali segmenti viene dimostrato un coinvolgimento diretto e operativo nelle attività progettuali, non semplicemente quelli relativi all'attività «ordinaria» dell'azienda. Per moltiplicare una selezione è sufficiente copiare l'intero box "selezionare segmento" e incollarlo sotto il precedente nella medesima cella.

Ai fini del calcolo del punteggio si tiene conto del numero di segmenti interessati dal progetto. Un esempio relativo al Comparto agricolo che chiarisce meglio:

Azienda A = produzione primaria e lavorazione; Azienda B = produzione primaria; Azienda C = lavorazione e trasformazione; Azienda D = produzione primaria => TOTALE SEGMENTI DI FILIERA COINVOLTI = 3.

12. D: In caso di parità di **punteggio** è data priorità alla domanda del progetto con durata inferiore. Qual è il punto in cui si parla del tempo di durata del progetto?

R: L'articolo 20 del bando definisce i termini per l'avvio e la conclusione del progetto. Per il calcolo della durata dei singoli progetti, anche ai fini della valutazione comparativa, fa fede il cronoprogramma delle attività progettuali contenuto nell'Allegato B – Progetto di innovazione al punto 5.

13. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**. Al comma 3 dell'art. 5, è previsto che la rete debba essere composta da un minimo di due imprese di cui obbligatoriamente almeno una sia impresa agricola o forestale. Per soddisfare il suddetto requisito, per impresa agricola è possibile intendere anche una impresa cooperativa agricola?

R: La qualifica di impresa agricola è desunta dall'iscrizione alla CCIAA con codice ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI.

In caso di impresa agricola, inoltre, è requisito necessario a pena di inammissibilità, oltre all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA e alla sede legale o unità operativa nel territorio regionale, il possesso della qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013 e al capo I sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.

14. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**. Nel caso di rete d'impresе già costituita, cosa si intende per "nuova attività"? Nuova rispetto al contratto di rete o a quanto svolto sinora? E nel caso in cui la rete sia appena costituita ma non abbia ancora svolto alcuna attività?

R: Un'attività si intende nuova rispetto a quanto svolto precedentemente dalla rete. Ciò comporta una modifica del contratto di rete o atto costitutivo del raggruppamento.

Una attività si considera nuova anche per i soggetti appena costituiti che non hanno ancora svolto alcuna attività.

15. D: Quesito relativo ai **beneficiari** e ai **punteggi**. Nel caso di rete d'impresе già costituita, composta da aziende agricole regionali e da soggetti (altre impresе) che non hanno sede legale o operativa in territorio regionale, questi ultimi non beneficeranno dell'eventuale contributo, ma concorrono ugualmente nel calcolo dei punteggi (numerosità dei soggetti, articolazione delle impresе partecipanti in termini di numerosità)?

R: In questo caso si pone un problema di ammissibilità della rete. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del bando le impresе che aderiscono al polo o alla rete devono avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale. In mancanza di tale requisito la rete o il polo sono considerati inammissibili al finanziamento.

16. D: Quesito relativo all'art. 16 - **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.** Un'azienda componente la rete, ma che non parteciperà al progetto (non sosterrà costi, né svolgerà attività), deve ugualmente presentare tutta la documentazione (dichiarazione de minimis, etc)?

R: come previsto dall'articolo 16, tutti i soggetti aderenti all'aggregazione sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta, anche se non prendono parte attiva nell'ambito del progetto.

17. D: Quesito relativo alle **modalità di rendicontazione e liquidazione.** Posto che un partner sia una società cooperativa senza personale dipendente, potrà questo rendicontare al capofila le fatture emesse dai propri soci come forniture di servizi?

R: in accordo con quanto stabilito dall'art 12 comma 1 lettera n), le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete o del polo, e per analogia da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner, sono costi NON ammissibili. Un socio di una società cooperativa partner progettuale, dunque, non potrà presentare fatture per servizi emesse nei confronti della rete.

18. D: Quesito relativo alle **modalità di rendicontazione e liquidazione.** Un partner della rete sostiene delle spese per il progetto: le fatture devono per forza essere intestate al capofila che dovrà poi liquidare le fatture? Qualora la fattura sia intestata al partner che ha sostenuto la spesa, come potrà ottenerne il rimborso dal capofila?

R: Non è necessario che le fatture siano intestate al capofila. La fattura potrà essere al partner che sostiene la spesa. Il capofila presenta la domanda di pagamento, in acconto o a saldo, in nome e per conto proprio e degli altri soggetti partner allegando la documentazione giustificativa di spesa. Ricevute le risorse dall'Organismo pagatore, il capofila provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute. Questi aspetti finanziari, con relativi ruoli e compiti del capofila e dei partner, devono essere descritti nell'accordo di cooperazione. Un modello di accordo è disponibile sul sito della Regione FVG, nella sezione dedicata ai bandi PSR al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avisi/BANDI/PSR/0066B-.html

19. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità.** Il polo può essere costituito da n. 1 società consortile e n. 1 Organismo di ricerca?

R: Come previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, il polo deve essere composto da un minimo di due imprese, di cui almeno un'impresa agricola o forestale, e da almeno un organismo di consulenza o un soggetto della ricerca: sembra pertanto che il polo così come prospettato nella domanda non sia in possesso dei requisiti previsti. Una società consortile già costituita viene, infatti, considerata in questo caso come un'unica impresa, indipendentemente dalla sua composizione. Quindi, secondo le disposizioni, mancherebbe una seconda impresa. Ovviamente, si da per scontato che la società consortile sia un'impresa agricola o forestale, altrimenti sarebbe necessario che l'eventuale seconda impresa sia agricola o forestale.

20. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità.** Lo stesso Organismo di ricerca può partecipare a 2 progetti diversi, a valere sul bando 16.2.1, costituendo 2 poli diversi con soggetti diversi?

R: La partecipazione da parte di un organismo di ricerca a più progetti non è di per sé preclusa.

21. D: Che cosa si intende per **attività di animazione**? E per attività di **divulgazione**?

R: L'animazione corrisponde alle attività svolte nei confronti di potenziali partner per la formazione dell'aggregazione.

L'attività di divulgazione (o disseminazione) consiste nella diffusione dei risultati ottenuti grazie allo sviluppo del progetto di innovazione tramite i canali divulgativi ritenuti più confacenti al target da

raggiungere e alle informazioni da diffondere. In ogni caso è d'obbligo presentare in allegato alla richiesta di pagamento a saldo la relazione finale di progetto e il materiale divulgativo o altra documentazione prodotta nella disseminazione dei risultati (art. 26).

Si precisa altresì che le attività di promozione e pubblicitarie non sono riconducibili alle predette attività e non risultano pertanto ammissibili.

21. D: Un'azienda agricola, aderente ad una rete di imprese che intende presentare domanda di sostegno a valere sul bando 16.2.1, potrà partecipare anche al "bando per l'accesso mediante progetti di filiera agricola" del PSR, in particolare sulle misure 3 e 4?

R: Non vi sono preclusioni alla partecipazione al bando per le filiere, fatto salvo il rispetto dei requisiti e degli impegni in capo al soggetto.

FAQ dl 24.01.2017

22. D: Il **fascicolo aziendale** previsto all'art. 5 del bando deve essere costituito anche dagli enti pubblici o pubblico/privati, come Università e una S.c.a.r.l. pubblico-privata?

R: Sì, tutti i soggetti che aderiscono ai poli o alle reti di imprese costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale.

23. Quesiti relativo all'art. 16 - **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.**

D1: La **dichiarazione relativa agli incentivi a titolo di "de minimis"** di cui all'art. 16 deve essere presentata anche dagli enti pubblici o pubblico/privati, come Università e una S.c.a.r.l. pubblico-privata? Deve essere presentata anche da partner progettuali che sono aziende agricole i cui prodotti rientrano nell'Allegato I del Trattato?

R: Sì, come previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e) tutti i soggetti aderenti all'aggregazione (o i soggetti che la costituiranno) sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta. La valutazione relativa agli aiuti di stato verrà, infatti, effettuata in fase istruttoria sulla base delle attività previste dal progetto.

D2: L'azienda agricola i cui prodotti rientrano nell'Allegato I del Trattato, deve barrare la prima casella della sezione C della dichiarazione?

R: No, si dovrebbe barrare la seconda casella.

D3: Se, oltre alla produzione dei prodotti rientranti nell'Allegato I del Trattato, queste aziende svolgono anche attività di terziario, agrituristiche, di commercializzazione in locali adibiti etc., devono barrare la seconda casella dell'allegato D sezione C?

R: In base agli elementi forniti nella domanda e in linea con quanto previsto sopra, la risposta è affermativa.

24. D: Quesito relativo alla **compilazione dell'allegato B**, punto 2: alcuni soggetti che compongono il partenariato, tra cui il capofila, saranno responsabili di diverse azioni che ricadranno in diversi segmenti della filiera (comparto agricolo), è possibile selezionare più segmenti dal menù a tendina?

R: Sì, è possibile selezionare più di un segmento della filiera per lo stesso soggetto. Vedasi anche la FAQ n. 11.

25. D: Quesito relativo all'art. 16 - **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.** Una S.c.a.r.l. pubblico-privata dovrebbe riunire il CDA per la firma della dichiarazione di cui all'Allegato C. Considerato che il CDA non si riunirà prima della seconda metà di febbraio, è possibile accettare un atto eccezionale del Presidente che sarà successivamente ratificato dal CDA?

R: No, è necessario un atto equivalente dell'organo competente che autorizzi il soggetto a far parte della rete o del polo e ad assumere i relativi impegni, come indicato all'articolo 16.

26. D: Quesito relativo all'art. 16 - **Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**. Una S.c.a.r.l. pubblico-privata deve compilare e presentare la Check list AGEA di autovalutazione ad uso beneficiari?

R: Il soggetto è tenuto alla compilazione della scheda qualora sia soggetto all'applicazione del Codice dei Contratti di cui al DLgs. 50/2016. A tal proposito si segnala quanto previsto dal Testo Unico 175/2016, con particolare riferimento all'art. 17.

27. D: Quesito relativo agli **impegni** (modalità di controllo degli impegni). Cosa si intende per "un sistema adeguato di separazione delle attività o di distinzioni dei costi"?

R: Si intende un sistema contabile (bilancio, archiviazione documentale, ecc.) in grado di collegare il finanziamento ricevuto con una specifica attività rientrante tra quelle ammissibili e finanziate ai sensi del regolamento 1407/2013 e non ad altre attività non contemplate e ammissibili.

28. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**. Un ente di formazione (non accreditato in RAFVG e con sede fuori Regione) può far parte della rete e conseguentemente presentare il progetto di innovazione?

R: Premesso che per quanto previsto all'articolo 5 comma 2 del bando della tipologia di intervento 16.2, gli enti di formazione non risultino, di per sé, tra i soggetti potenzialmente aderenti a poli o reti, qualora s'intenda ricondurli ad una delle tipologie previste dal medesimo comma si fa presente che al comma 11 è innanzitutto previsto che la sede legale del capofila deve essere localizzata nel territorio regionale. Lo stessa previsione è prevista per tutte le imprese che aderiscono al polo o rete. L'unica eccezione a tale condizione è riservata ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).

29. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**. Per altre imprese (art.5, comma 2, lettera c) possono intendersi anche imprese di trasformazione e commercializzazione del settore ittico e imprese del comparto HORECA?

R: Sì, non vi sono limitazioni in tal senso.

30. D: Quesito relativo ai **beneficiari** e alle **varianti**. Ad oggi le aziende, complessivamente (conteggiando anche i casi di cui sopra), ammontano a (...) ma stiamo lavorando per includere prossimamente altre aziende: pattuito quanto prescritto all'articolo 22, è da ritenersi attuabile concretamente l'aggiunta di altre aziende successivamente all'ipotetica messa in graduatoria della costituenda rete?

R: Premesso che la modifica della composizione della rete di imprese o del polo è prevista al citato art. 22, si ricorda tuttavia che la stessa è sottoposta ad una specifica procedura autorizzativa, come specificato ai commi 3 e successivi.

31. D: Quesito relativo ai **beneficiari**. Può una stessa azienda essere presente in due reti distinte che presentano due distinti progetti a valere sul bando della misura 16.2?

R: Il bando non prevede limitazioni alla partecipazione a più di un'aggregazione da parte delle imprese.

32. D: Quesito relativo alle **modalità di rendicontazione**. Costi di personale: nel caso di piccole aziende agricole a conduzione familiare e senza stipendiati a tempo indeterminato o determinato, come si possono rendicontare i costi del personale che partecipa attivamente al progetto, atteso che non si potranno esibire buste paga o cedolini?

R. L'unica possibilità di rendicontare costi di personale interno è attraverso l'utilizzo di un timesheet collegato con il cedolino paga del dipendente.

33. D: Quesito relativo all'art.5 - **Beneficiari e requisiti di ammissibilità**. Cosa si intende per "fascicolo aziendale aggiornato"? Quali sono eventualmente i termini temporali entro i quali un fascicolo può essere ritenuto aggiornato?

L'aggiornamento del fascicolo aziendale non ha, di norma, termini precisi ma è piuttosto riferito all'obbligo di avere un quadro aggiornato relativo alla situazione aziendale (rappresentanza legale, sedi, proprietà, ecc.) e con particolare riferimento all'istanza contributiva presentata.

34. D: Quesito relativo all'art. 11 – **Costi ammissibili**. Il costo relativo alla stesura e presentazione della domanda di sostegno è rendicontabile?

R: No, non rientra tra le spese ammissibili. Inoltre, come previsto all'articolo 11, comma 1 del bando sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.